

MISSIONE 4 - SEMPLIFICAZIONE A SOSTEGNO DELLA RICERCA



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Per consentire una piena attuazione degli investimenti nel campo della Ricerca il Piano Nazionale ha dovuto necessariamente rivedere il funzionamento dei procedimenti amministrativi, al fine di agevolare le amministrazioni titolari di interventi nel processo di attuazione del Pnrr e del rispetto del cronoprogramma.

Come sappiamo il Pnrr è un piano basato sulla "performance" che prevede il raggiungimento di Milestone e target preventivamente stabiliti con il documento strategico.

Senza una riforma della Pubblica Amministrazione ed una semplificazione delle procedure non sarebbe possibile riuscire a rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi, fissati al 2026. La data del 2026 è una data limite rispetto agli impegni del cronoprogramma, ricordiamo che le azioni del PNRR hanno l'obiettivo di gettare le basi per un'Europa a impatto climatico zero entro il 2050, basata sull'economia circolare, emissioni zero di gas serra, azioni che non arrechino danni all'ambiente, alla mitigazione del cambiamento climatico, in sostanza tutte quelle azioni che erano già previste con l'Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in coerenza con il Green Deal europeo.

La riforma è attuata da MUR e MiSE attraverso la cabina di regia interministeriale istituita con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 10 novembre 2021, n. 1233, ai fini dello svolgimento di attività connesse alle iniziative della componente M4C2 "Dalla Ricerca all'Impresa" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del MUR e al fine di procedere con la predisposizione dei previsti Decreti Ministeriali. La riforma 1.1 della M4C2, come previsto dal PNRR Italia, è attuata dal MUR e dal MiSE attraverso la creazione di una cabina di regia interministeriale e l'emanazione di 2 decreti ministeriali: uno in ambito mobilità, per aumentare e sostenere la mobilità reciproca di figure di alto profilo tra Università, infrastrutture di ricerca e aziende, l'altro in ambito semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca, sulla base del Decreto Ministeriale 26 luglio 2016 n. 593 (registrato alla Corte dei Conti il 4 agosto 2016 reg. n. 3215 e pubblicato nella G.U. n. 196 del 23 agosto 2016) recante "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134"

Con la registrazione della Corte dei Conti entra in vigore il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 (successivamente integrato con il DM 1368 del 24 dicembre 2021) che disciplina il nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca.

In particolare, il nuovo sistema rappresenta il quadro normativo di riferimento per l'utilizzo, da parte del MUR, delle risorse del PNRR

Le Riforme previste in questo ambito sono state già adottate nel 2021 mentre altre sono in previsione come traguardo entro il primo semestre 2022.

Le novità in materia di attività e progetti di ricerca e assetto delle competenze

Il decreto legge n. 77, "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" con l'art. 64 "Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca con i commi da 1 a 6 introducono varie novità in materia di attività e progetti di ricerca, con particolare riferimento all'assetto delle competenze. Nello specifico: si modificano le procedure di valutazione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); si istituisce il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), in sostituzione del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR); si modificano le competenze dell'Agenzia nazionale per la ricerca, in particolare sopprimendo quelle relative alla valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca; si incrementano di € 5 mln per il 2021 e di € 20 mln annui a decorrere dal 2022 le risorse del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca. Il comma 7 autorizza la spesa di € 12 mln per il 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a titolo di cofinanziamento di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi, ovvero finalizzati alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni. Il comma 8 innalza (dal 50) al 75% del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni AFAM, di cui alla L. 338/2000. Ai relativi oneri si fa fronte, in base al comma 9, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Inoltre, i commi da 6-bis a 6-sexies, introdotti durante l'esame in sede referente, autorizzano assunzioni nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca e prevedono incrementi della dotazione organica, al contempo autorizzando assunzioni, nell'ambito del Ministero dell'istruzione. A sua volta, il co. 6-septies,

introdotto durante l'esame in sede referente, assegna un contributo di € 250.000 per il 2021 alla Fondazione "I Lincei per la scuola".

In sintesi le novità sono:

- Comma 1 modifica l'Art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 inerente le **procedure di valutazione** dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e teologica (**FIRST**¹);
- I commi da 2 a 4 istituiscono il "Comitato nazionale per la valutazione della ricerca" (CNVR) in sostituzione del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (GNCR);
- Il comma 5 ridimensiona i compiti dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell'impatto di attività di ricerca (ANVUR)²;
- Il comma 6 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, in relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca.
- Il comma 6-bis statuisce l'autorizzazione al potenziamento dell'organico anche al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel merito il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere nuovo personale nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020.³

¹ Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 1, comma 870, legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale che potrebbero riguardare argomenti orizzontali, come la sostituzione di sostanze chimiche. I bandi vengono lanciati periodicamente

² ANVUR sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle Università e degli Enti di ricerca.

³ Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Per approfondimenti <https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/d-l-77-2021-governance-del-pnrr-e-semplificazioni.html>

Il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR)

Il comitato è istituito al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione.

Ad oggi il comitato è stato istituito con Decreto Ministeriale 1004 del 30 luglio 2021 ai sensi del comma 1 art. 2 della L. 30/12/2010 n. 240.

Il CNVR è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari.

I componenti sono scelti come segue:

- dal Ministro dell'università e della ricerca;
- dal Consiglio universitario nazionale;
- dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;
- dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;
- dall'European Research Council;
- dall'Accademia nazionale dei Lincei;
- dalla European Science Foundation;
- dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei teologi. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.

Il Comitato è attualmente composto da membri dell'ex Comitato nazionale dei garanti della ricerca, in carica alla data di entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (1° giugno 2021) fino alla scadenza naturale del mandato e membri di nuova nomina rispettando la parità di genere.

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

I membri del GNGR finito il mandato saranno sostituiti con componenti di nuova nomina che avranno la stessa scadenza dei nuovi membri nominati con il Decreto di istituzione del VR.

Tale procedura si è resa necessaria al fine di garantire continuità alle procedure di valutazione attualmente in capo al Comitato nazionale dei garanti della ricerca che mantengono il loro percorso amministrativo.

L'incarico dei componenti del CNVR è di durata quinquennale non rinnovabile.

Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Nell'esercizio delle sue funzioni si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'università e della ricerca.

Le principali attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca stabile Decreto Ministeriale sono:

- a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi delineati all'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 64, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, secondo canoni di imparzialità e tenendo nella massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, nonché ispirandosi alle migliori pratiche applicate nei programmi dell'Unione europea;
- b) nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dai decreti attuativi applicabili ai fondi per il finanziamento di progetti di ricerca;
- c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
- d) definisce i criteri per l'individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;
- e) predispone rapporti specifici sull'attività svolta ed una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del VR;
- f) cura le ulteriori attività che possono essere richieste ai membri, in quanto considerati come ausiliari del Ministero dell'università e della ricerca ed, in tale veste, il Ministero può, all'uopo, richiedere loro lo svolgimento di attività di consulenza e di studio correlate all'attuazione delle politiche della ricerca, a compenso invariato.

Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e teologica (FIRST)

Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e teologica (FIRST), gestito dal MUR, è istituito dall'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca.

Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e teologica sono assoggettati a valutazione secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Il Dl 77 del 2021 in particolare modifica le procedure di valutazione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo, da stabilire con apposito Decreto Ministeriale, eliminando la previsione di **valutazione tramite appositi comitati tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari.**

Il decreto n. 1314 del ministro dell'Università e della Ricerca (MUR)⁴ integrato dal DM 1368, sulla base del vigente D.M. 593/2016, disciplina il nuovo sistema per la concessione delle agevolazioni del ministero alle attività di ricerca, per garantire l'utilizzo delle risorse del PNRR destinate alla ricerca di competenza del MUR, definisce il nuovo quadro normativo di riferimento per utilizzare le risorse del PNRR.

In particolare, proprio in attuazione alla riforma prevista dalla Missione 4, che prevede “misure di sostegno alla ricerca e sviluppo per promuovere la semplificazione e la mobilità” definisce le procedure di valutazione delle domande, l'attivazione di forme di monitoraggio relative ai progetti, che dovranno implementare la banca dati a disposizione della comunità scientifica.

Le linee di intervento finanziate sono generalmente articolate come segue:

⁴ <https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1314-del-14-12-2021>

Linea di intervento 1:

- interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale⁵;
- interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster⁶) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale
- **le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società;** per questo tipo di intervento è prevista la modalità procedurale di carattere valutativo e negoziale.

Linea di intervento 2:

- appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges);

⁵ Per "ricerca fondamentale", "ricerca industriale" e "sviluppo sperimentale" si intendono le corrispondenti attività definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea del 2006/C 323/01, recante "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323.

⁶ Assume particolare rilievo strategico la nascita e lo sviluppo di Cluster Tecnologici Nazionali da identificare come propulsori della crescita economica sostenibile dei territori e dell'intero sistema economico nazionale. Più in particolare, i Cluster debbono intendersi come aggregazioni organizzate di imprese, università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri soggetti anche finanziari attivi nel campo dell'innovazione, articolate in più aggregazioni pubblico-private, ivi compresi i Distretti Tecnologici già esistenti, presenti su diversi ambiti territoriali, guidate da uno specifico organo di coordinamento e gestione, focalizzate su uno specifico ambito tecnologico e applicativo, idonee a contribuire alla competitività internazionale sia dei territori di riferimento sia del sistema economico nazionale. La natura e il ruolo dei Cluster Nazionali tanto più può essere rilevante quanto più si caratterizzano per il loro riferimento a un numero limitato di aree tecnologiche e applicative trasversali, all'interno delle quali far confluire in modo coordinato e organico anche le migliori esperienze e competenze esistenti sul territorio nazionale.

Linea di intervento 3:

- azioni di innovazione sociale (social innovation) prioritariamente proposti da giovani;

Linea di intervento 4:

- interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali.

La Valutazione

Il decreto individua vari livelli di valutazione:

1. **valutazione ex-ante, ossia preventiva per l'ammissibilità della concessione ed** è il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente all'accettazione del decreto di concessione del Ministero;
2. **valutazione tecnico-scientifico in-itinere e** verifiche amministrativo-contabili in itinere **ed** è il periodo a valere dall'accettazione del decreto di concessione da parte del Soggetto Beneficiario alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
3. Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex-post **forme di monitoraggio periodiche finalizzate a valutare l'impatto e le ricadute generate dagli interventi finanziati, anche sul piano sociale ed economico.**

Valutazione Ex-ante

Il DM stabilisce che la valutazione dell'ammissibilità delle domande è effettuata da Esperti Tecnico Scientifici "ETS" nominati dal Ministero, di nazionalità italiana o estera, individuati dal VR - Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, nell'ambito di appositi elenchi gestiti da: Commissione Europea

- dal Ministero stesso;
- da altre istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie. La procedura di nomina è definita nell'avviso e garantisce che gli esperti, per numero e competenze, assicurino una valutazione rispondente ai principi di speditezza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse. La valutazione è operata dagli ETS individualmente, in gruppi, collegialmente o in forma mista nel caso di più fasi, secondo quanto definito nel bando/avviso.

Per la verifica dei requisiti di partecipazione e la valutazione degli aspetti economico-finanziari il MUR può stipulare convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di banche e società finanziarie e di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.

Gli esperti effettueranno le valutazioni nel rispetto di quelli che sono i criteri stabiliti in ogni bando/avviso che sarà bandito.

Per gli investimenti relativi a grandi programmi e infrastrutture di ricerca o tecnologica di innovazione, il bando/avviso può prevedere che la procedura standard sia preceduta da una manifestazione di interesse prevedendo che la valutazione sia condotta in due fasi e sono ammessi alla presentazione delle proposte esclusivamente i soggetti che abbiano superato la prima fase della selezione. Inoltre il bando potrebbe indicare particolari modalità di Governance rispetto alle dimensioni dell'investimento.

E' possibile prevedere una fase negoziale che precede la fase di contrattualizzazione che avverrebbe a seguito di graduatoria, per cui il Ministero adotta il conseguente decreto di concessione del sostegno spettante.

Valutazione tecnico-scientifica in itinere

Per il trasferimento delle risorse in favore dei soggetti attuatori, è previsto il controllo del lavoro svolto, con particolare riferimento al conseguimento dei milestones e targets di livello europeo e nazionale, intermedi e finali, previste dal progetto approvato, secondo le tempistiche e la modulistica prevista dal bando/avviso. La documentazione è inviata dal soggetto Capofila. Nel caso attività relative ai grandi programmi e infrastrutture di ricerca o tecnologica di innovazione, il Ministero può avvalersi di più ETS.

Verifiche amministrativo-contabili in itinere

Trasmissione periodica della progressiva rendicontazione delle spese sostenute, secondo le tempistiche e la modulistica prevista dal bando/avviso. L'erogazione finale è disposta a conclusione delle attività progettuali, sulla base dei costi effettivamente sostenuti dai soggetti attuatori e positivamente valutata.

Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post

Il Ministero attiva forme di monitoraggio periodiche finalizzate a valutare l'impatto e le ricadute generate dagli interventi finanziati, anche sul piano sociale ed economico. I dati ed i risultati conseguiti per ciascun progetto confluiscono in apposite banche dati, con l'obiettivo di assicurarne l'accessibilità ed il riutilizzo da parte della comunità scientifica nazionale e internazionale.

I soggetti beneficiari sono obbligati a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero.

Decreto ministeriale sulla mobilità

Entrata in vigore dei D.M. sulla semplificazione e la mobilità della R&S legati al fondo di finanziamento ordinario per aumentare e sostenere la mobilità reciproca (attraverso incentivi) di figure di alto profilo (es. ricercatori e manager) tra Università, infrastrutture di ricerca e aziende.

Tale scenario di riforma ha radice nell'attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità a partire dall'art. 26 del D.L. 152/2021 che introduce una cornice normativa per realizzare la mobilità fra università ed enti pubblici di ricerca. Nel merito riflettendo in materia di chiamata diretta nelle università e negli enti pubblici di ricerca e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori, l'articolo de quo reca disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e negli enti pubblici di ricerca (EPR) e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori. In particolare:

- 1) **amplia** la possibilità di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore nelle università a studiosi stabilmente impegnati presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano. Al contempo, sopprime tale possibilità per studiosi del “programma di rientro dei cervelli”
- 2) **introduce** alcune puntualizzazioni per la medesima chiamata diretta riferita a studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione;
- 3) **reca** specifiche in ordine al parere che la commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale deve rendere al Ministro dell'università e della ricerca ai fini della chiamata diretta per la copertura di posti di docente nelle università;
- 4) **introduce** la possibilità di bandire procedure selettive per la chiamata di professori universitari ordinari e associati o studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento finalizzate a far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione delle università. Tali procedure sono aperte, a determinate condizioni, anche a dirigenti di ricerca e primi ricercatori degli EPR e a soggetti operanti presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS);
- 5) **introduce** la possibilità per gli EPR di bandire procedure selettive per la copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica presso altro ERP, ovvero, a determinate condizioni, di professori universitari.

Riferimenti normativi	Decreto legge n. 77; Decreto Ministeriale del n. 1314 del 14 dicembre 2021; decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 10 novembre 2021, n. 1233; Decreto Ministeriale 1004 del 30 luglio 2021; D.L. 152/2021; legge 27 dicembre 2002, n. 289; D.M. 593/2016
Tag	semplificazione, ricerca, mobilità, R&S, FIRST, professori, ricercatori
Glossario	l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia; Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); ANVUR